

Codice A1816B

D.D. 27 gennaio 2023, n. 241

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA688 - Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2533 del 18/12/2013) per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con parcheggio macchine agricole (mq. 2.020,00) lungo il Torrente Cherasca nel Comune di Diano D'Alba (CN) . Richiedente: Azienda Agricola Agripiù snc di Giachino Mauro & C. con sede in Diano D'Alba (CN).



ATTO DD 241/A1816B/2023

DEL 27/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA688 - Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2533 del 18/12/2013) per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con parcheggio macchine agricole (mq. 2.020,00) lungo il Torrente Cherasca nel Comune di Diano D'Alba (CN) . Richiedente: Azienda Agricola Agripiù snc di Giachino Mauro & C. con sede in Diano D'Alba (CN).

Vista l'istanza presentata in data 17/09/2022 (ns prot. n. 35929/A1816B) dall'Azienda Agricola Agripiù snc di Giachino Mauro & C. con sede in Diano D'Alba (CN) per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con parcheggio macchine agricole (mq. 2.020,00) lungo il Torrente Cherasca nel Comune di Diano D'Alba (CN);

Considerato che all'istanza di rinnovo è stata allegata una dichiarazione da parte di tecnico abilitato, Geom. Claudio Cardinale, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni a quanto già autorizzato e concesso con Rep. n. 2533 del 18/12/2013 - D.D. 3129DB1410 in data 18/12/2013;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore e la Relazione tecnica agli atti del Settore;

Determinato il canone annuo, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801A del 24/11/2021, in **euro 878,00** (ottocentosestantotto/00) e stabilito l'ammontare del deposito cauzionale in **euro 1.756,00** (millesettecentocinquantasei/00) pari a due annualità a cui occorrerà dedurre l'importo di euro 1.666,00 già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2533 del 18/12/2013;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione **per anni nove** sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere all'Azienda Agricola Agripù snc di Giachino Mauro & C. con sede in Diano D'Alba (CN) per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con parcheggio macchine agricole (mq. 2.020,00) lungo il Torrente Cherasca nel Comune di Diano D'Alba (CN);

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove, a decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2031**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozza di disciplinare citata in premessa ed allegata alla presente determinazione;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in **euro 878,00 (ottocentosettantotto/00)** e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che il canone anno 2022 risulta regolarmente versato;

- di dare atto che le spese di istruttoria per il rinnovo risultano versate in data 02/11/2022;

- di dare atto che l'importo di **euro 90,00 (novanta/00) da versare a titolo di integrazione cauzione infruttifera** (importo definito deducendo dalla cauzione stabilita di euro 1.756,00 l'importo di euro 1.666,00 già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2533 del 18/12/2013) sarà accertato sul capitolo 64730/2023 e impegnato sul capitolo 442030/2023;

- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

integrato, in sede di rinnovo, con un importo pari ad € 23,00 .

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art . 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
--

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la
propria residenza. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge
e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì,

Firma del concesionario

per l'Amministrazione concedente

Il Responsabile del Settore

Ing. Bruno IFRIGERIO

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale - CNA688

Rep. n°	del
---------	-----

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2533 del 18/12/2013 - D.D. 3129 del 18/12/2013) per il rinnovo della concessione demaniale per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con parcheggio macchine agricole (mq. 2.020,00) lungo il Torrente Cherasca nel Comune di Diano D'Alba (CN) ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola Agripiù snc di Giachino Mauro & C. con sede in Diano
D'Alba (CN). Via.....(P.IVA.....) nella
persona di.....nato ail.....

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo
della concessione demaniale (Rep. n. 2533 del 18/12/2013 - D.D. 3129 del 18/12/2013) per
il rinnovo della concessione demaniale per mantenimento dell'occupazione di sedime
demaniale con parcheggio macchine agricole (mq. 2.020,00) lungo il Torrente Cherasca nel
Comune di Diano D'Alba (CN) . Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le
competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1
viene accordato con riferimento all'autorizzazione e concessione <i>Rep. n. 2533 del 18/12/2013</i>
- <i>D.D. 3129 del 18/12/2013</i> ed alla dichiarazione a firma di Tecnico abilitato allegata
all'istanza di rinnovo, relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi. Il mantenimento

	dell’opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione sopra richiamata già allegata al disciplinare di concessione <i>Rep. n. 2533 del 18/12/2013 - D.D. 3129 del 18/12/2013</i> e della Determina Dirigenziale n. del di rinnovo, con le prescrizioni tecniche nella stessa determina riportate. Art. 3 - Durata della concessione. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2031. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d’acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del Regolamento regionale. E’ facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all’Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all’occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell’occupazione l’indennizzo che sarà stabilito dall’Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all’esecuzione forzata, nelle forme amministrative. Art. 4 - Obblighi del concessionario. La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l’Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e		
			pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l’uso della concessione medesima. E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l’obbligo di rilasciare l’area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l’Amministrazione concedente di procedere all’acquisizione, a titolo gratuito, dell’opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse. Art. 5 - Canone. Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di Euro 878,00 (ottocentottantotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell’Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento. Art. 6 - Deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è calcolato nella misura di € 1.756,00. Si mantiene valido l’importo di euro 1.666,00 già versato alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2533 del 29/04/2014
	Pag. 2 di 4		Pag. 3 di 4